

DELIBERA N. 64/22/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ ADN ITALIA S.R.L. (CALABRIA TV) PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE
NELL'ART. 23 COMMI 1) e 2) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 35/2017
(CONTESTAZIONE N. 09/21/DCA - PROC. N. 2798/AM)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 3 marzo 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante *“Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, recante *“Individuazione, nell’interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014, recante *“Riordino della materia del diritto connesso al diritto d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”*;

VISTA la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla *gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno*;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante “Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno”, di seguito Decreto;

VISTO, in particolare, l’art. 23, comma 1, del Decreto a norma del quale “[...] Salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette. Le informazioni riguardano, in particolare: a) con riferimento all'identificazione dell'opera protetta: il titolo originale; l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell'opera; b) con riferimento all'utilizzo dell'opera protetta: tutti i profili inerenti la diffusione, quali la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione. Resta fermo il diritto degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di richiedere ulteriori informazioni, ove disponibili”;

VISTO, inoltre, il comma 2 del medesimo art. 23 del Decreto il quale prevede che “Ove necessario all'assolvimento dei propri obblighi, gli utilizzatori esercitano senza indugio il diritto di informazione di cui all'articolo 27, indicando puntualmente agli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti le informazioni non in loro possesso. In questa ipotesi il termine di 90 giorni è sospeso fino alla data di ricezione di informazioni corrette, complete e congruenti”;

VISTA la delibera n. 396/17/CONS, recante “Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno”, di seguito Regolamento;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 12 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS del 16 ottobre 2015, cui l’art. 6, comma 5, del Regolamento fa espresso rinvio;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue in ordine al quadro normativo di riferimento:

a) la direttiva 2014/26/UE fornisce i criteri ermeneutici alla luce dei quali deve essere letta la normativa nazionale di recepimento. In particolare, rileva quanto segue:

- il considerando n. 26 secondo il quale *“I pertinenti dati necessari per un’efficace gestione collettiva dei diritti dovrebbero essere trasmessi anche dai titolari dei diritti e dagli utilizzatori e verificati dall’organismo di gestione collettiva”*;

- il considerando n. 33 secondo il quale *“Al fine di garantire che gli organismi di gestione collettiva siano in grado di ottemperare agli obblighi di cui alla presente direttiva, gli utilizzatori dovrebbero fornire loro le informazioni pertinenti sull’utilizzo dei diritti rappresentati da detti organismi di gestione collettiva. (...) I termini applicabili alla fornitura di informazioni da parte degli utilizzatori dovrebbero essere tali da consentire agli organismi di gestione collettiva di rispettare il calendario stabilito per la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti (...)”*;

- l’articolo 17 relativo agli obblighi degli utilizzatori secondo il quale *“Gli Stati membri adottano disposizioni volte a garantire che gli utilizzatori facciano pervenire, entro un termine concordato o prestabilito e in un formato concordato o prestabilito, all’organismo di gestione collettiva le informazioni pertinenti a loro disposizione sull’utilizzo dei diritti rappresentati dall’organismo stesso che sono necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti. Nel decidere in merito al formato per la fornitura di tali informazioni, gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori tengono conto, per quanto possibile, degli standard adottati su base volontaria nel settore”*;

b) il Decreto assegna all’Autorità competenze in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi, al fine di garantire il buon funzionamento e l’efficienza dell’attività di gestione ed intermediazione degli stessi. In particolare, è previsto che l’Autorità:

- in ossequio a quanto previsto dagli articoli 40 e 41, vigila sul rispetto delle disposizioni del Decreto, esercitando poteri di ispezione e di accesso ed acquisendo la documentazione necessaria;

- in caso di mancata ottemperanza alle previsioni recate dal Decreto, applica sanzioni amministrative sia pecuniarie sia interdittive;

CONSIDERATO pertanto che, a norma dell’art. 23, comma 1, del Decreto, salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta giorni dall’utilizzazione gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l’utilizzo di opere protette;

CONSIDERATO altresì che l'art 23, comma 2, del *Decreto* stabilisce che ove necessario all'assolvimento dei propri obblighi, gli utilizzatori esercitano senza indugio il diritto di informazione di cui all'articolo 27, indicando puntualmente agli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti le informazioni non in loro possesso. In questa ipotesi il termine di 90 giorni è sospeso fino alla data di ricezione di informazioni corrette, complete e congruenti.

RILEVATO che, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 2, del Decreto “[s]alvo che il fatto non costituisca reato, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 euro a 100.000 euro a chiunque violi gli obblighi di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 5, 14, commi 2 e 3, 21, commi 1, 2 e 3, 23, 28, 33, comma 2, e 34. In caso di violazioni di particolare gravità, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può sospendere l’attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente fino a sei mesi ovvero disporre la cessazione dell’attività.”;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Nell'ambito della sua attività di vigilanza, la Direzione contenuti audiovisivi (ora Direzione per i servizi digitali) - a seguito della segnalazione 23 dicembre 2020 (prot. 0545479) trasmessa dall'organismo di gestione collettiva Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione (di seguito “RASI”) secondo quanto previsto dall'art. 40 comma 2 del Decreto - ha rilevato che il Gruppo ADN Italia S.r.l. - Società a responsabilità limitata esercente l'emittente radiotelevisiva Calabria TV operante in ambito locale (di seguito anche ADN o la Società) - non aveva trasmesso alla RASI, entro novanta giorni dall'utilizzazione, i dati necessari, relativi agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti stessi e non aveva correttamente e tempestivamente esercitato il diritto di informazione al fine di giungere ad un accordo circa la trasmissione di dette informazioni.

Non avendo ricevuto elementi adeguati di risposta alla richiesta di informazioni successivamente inviata (prot. 0037349 del 25 gennaio 2021) - nella quale si invitava la Società a: 1) chiarire se erano stati sottoscritti accordi tra RASI e Gruppo ADN ITALIA S.r.l. che avessero disciplinato una modalità alternativa rispetto a quanto disposto dall'art. 23 del Decreto ai fini della riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti; 2) trasmettere i tracciati delle rendicontazioni analitiche richiesti dalla RASI relativi agli anni ¹2017, 2018, 2019 e 2020 e contenenti le informazioni concernenti l'utilizzo delle opere da questa amministrate, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti; 3) comunicare gli importi versati alla

¹ Nella richiesta di informazioni al Gruppo ADN Italia si era ritenuto di non includere gli anni 2015 e 2016, in quanto precedenti al Decreto 35/2017 che assegna all'Autorità competenze in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

RASI a titolo di equo compenso relativi agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 - la Direzione ha ritenuto che la condotta posta in essere da ADN fosse rilevante ai fini dell'avvio di un procedimento sanzionatorio per la presunta violazione dell'art. 23, commi 1 e 2, del Decreto, per l'inosservanza dei quali è previsto che l'Autorità applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 2, del Decreto.

In data 12 aprile 2021 la Direzione ha avviato il procedimento n. 2798/AM con contestazione n. 09/21/DCA, notificato in data 30 aprile 2021 (prot. 0508898) per presunta violazione dell'articolo 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 35/2017.

Il procedimento è stato prorogato dal Consiglio dell'Autorità in data 25 novembre 2021 e poi ancora in data 20 gennaio 2022 per approfondimenti istruttori ai sensi dell'art. 11 del *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*. Le proroghe disposte dal Consiglio dell'Autorità si sono rese necessarie al fine di approfondire alcuni aspetti afferenti alla documentazione agli atti per valutarne la compatibilità con gli obblighi fissati dal d.lgs. n. 35/2017 in capo agli utilizzatori e alle *collecting*, nonché per tenere conto di eventuali accordi *medio tempore* intervenuti tra le parti.

2. Deduzioni della Società

Con la memoria difensiva trasmessa in data 20 maggio 2021 (prot. 0233843) ADN ha evidenziato, da un lato, che il processo di liberalizzazione dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore ed il mantenimento - in una prima fase - del monopolio da parte della SIAE hanno originato problematiche ed incertezze per gli utilizzatori, tuttora irrisolte, dall'altro ha auspicato una maggiore trasparenza - anche da parte di RASI - relativamente alle informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi in capo agli utilizzatori, con particolare riferimento ai tempi di attribuzione alla gestione di RASI del catalogo delle opere e degli artisti. Inoltre, la Società ha affermato di voler *"regolarizzare la propria posizione"* e richiesto un incontro con gli Uffici dell'Autorità, che si è tenuto l'8 giugno 2021 (convocazione prot. 0236236 del 21 maggio 2021).

In esito agli impegni presi in corso di audizione (verbale 8/6/2021), in data 21 luglio 2021 ADN ha trasmesso all'Autorità, tramite posta elettronica (e, successivamente, via posta certificata acquisita con prot. 0449435 del 16 novembre 2021), la lettera, indirizzata a RASI e ad altri organismi di gestione collettiva, con la quale chiedeva di *"fornire (...) informazioni relativamente alle a) opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza e i territori oggetto di tali accordi; b) qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti a causa dell'ambito di attività dell'organismo di gestione collettiva, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori oggetto di tali accordi"*.

In data 9 febbraio 2022 (prot. 0044435) la Società RASI ha comunicato all’Autorità l’avvenuta firma dell’*Accordo per la liquidazione del compenso ex art. 84 L.633/1941 (anni 2015-2016-2017-2018-2019, 2020, 2021)* con il Gruppo ADN Italia, avente ad oggetto – per gli anni indicati - la determinazione dell’equo compenso per le utilizzazioni di opere protette effettuate dal Gruppo ADN ITALIA, le modalità di pagamento e la trasmissione dei dati. L’Accordo include la *Convenzione* relativa alla trasmissione dei dati e al versamento dell’equo compenso per gli anni a partire dal 2022.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 ha assegnato all’Autorità funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni ivi contenute e, segnatamente, sulle attività delle *collecting* allo scopo di garantire il buon funzionamento e l’efficienza dell’attività di gestione ed intermediazione dei diritti d’autore e di quelli connessi, mettendo a disposizione del mercato la competenza e terzietà proprie dell’Autorità.

Tanto premesso, si ritiene di valutare favorevolmente l’avvio di effettivi e concreti rapporti di interlocuzione e collaborazione tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori – in questo caso il Gruppo ADN Italia e la RASI – e l’esito degli stessi. La documentazione inviata da ADN ha evidenziato, infatti, un atteggiamento proattivo da parte dell’utilizzatore che, dopo aver esercitato i diritti previsti dal citato articolo 23 comma 2, ha avviato e concluso una negoziazione con la *collecting*. Sulla base dell’*Accordo* sottoscritto e della annessa *Convenzione* vengono determinati gli importi dovuti alla RASI a titolo di equo compenso per le utilizzazioni di opere protette effettuate negli anni dal 2015 al 2021 e le loro modalità di pagamento. Per il 2021, inoltre, vengono definiti i tempi per la trasmissione dei dati sulle utilizzazioni – in deroga a quanto disposto dall’articolo 23, comma 1 del Decreto. Infine, a partire dall’anno 2022, il Gruppo ADN si impegna a trasmettere i dati relativi alle opere utilizzate entro i tempi stabiliti dall’art. 23 comma 1 del Decreto ed a corrispondere annualmente una somma a titolo di acconto sull’equo compenso dovuto.

RITENUTO, quindi, che prima della conclusione del procedimento sono state eliminate tutte le conseguenze di danno della condotta (anche relativamente ad annualità ulteriori a quelle contestate), nonché adottate idonee misure negoziali volte a scongiurare che, in futuro, possano determinarsi analoghi ritardi nella trasmissione dei dati;

CONSIDERATO infatti che, in esito alle interlocuzioni avviate, è stato concluso il predetto *Accordo* ed annessa *Convenzione* che: *a)* determina gli importi dovuti per gli anni 2015-2016-2017-2018-2019-2020, il mancato versamento dei quali aveva dato origine alla segnalazione del 23 dicembre 2020 prot. 0545479 da parte di RASI e le modalità di versamento degli stessi; *b)* include il saldo degli importi dovuti per l’anno 2021; *c)* definisce le tempistiche per la trasmissione dei dati sulle utilizzazioni per l’anno 2021 – in deroga a quanto disposto dall’articolo 23, comma 1 del Decreto; *d)* disciplina le modalità di trasmissione dei dati relativi alle opere utilizzate a partire dal 2022 ed il versamento annuale di un acconto sull’equo compenso dovuto.

RITENUTO, pertanto, che tale accordo, raggiunto fra le parti nel tempo necessario alla chiusura del procedimento, consente di ritenere non più punibile il fatto, con conseguente archiviazione del procedimento per tale causa;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti del Gruppo ADN Italia, Società a responsabilità limitata con sede in Contrada Rotoli snc, 88046 Lamezia Terme (CZ), esercente l'emittente radiotelevisiva *Calabria TV*, operante in ambito locale, per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata al Gruppo ADN Italia S.r.l. e alla società RASI ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica.

Roma, 3 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE.
Giulietta Gamba